



Prot.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

VISTE le sentenze della Corte di Giustizia Europea (sentenza Williams/British Airways -sentenza Robinson-Steele; sentenza Schultz/Hoff);

VISTE le varie sentenze nazionali di ogni ordine e grado di giudizio che hanno, in vario modo, confermato quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea;

VISTO l'art.4 dell'Accordo Nazionale 10 maggio 2022 di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri;

VISTO l'Accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 5 settembre 2022 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente;


SI COMUNICA

i lavoratori interessati al riconoscimento della "Indennità Retribuzione Ferie" nei termini di quanto riportato nell'Accordo sottoscritto con le OO.SS. il 5 settembre 2022, potranno presentare apposita istanza da inoltrare alla Dirigenza Personale e Relazioni Industriali per mezzo e-mail all'indirizzo personale-av@aircampania.it oppure tramite presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della sede di Avellino e Caserta entro il 31.10.2022.

Al fine di poter rendere valido ed efficace l'Accordo di cui sopra, ogni lavoratore interessato sarà tenuto a sottoscrivere individualmente idoneo verbale di conciliazione.

Per assicurare adeguata diffusione al personale interessato, l'accordo sul riconoscimento della "Indennità Retribuzione Ferie" è stato pubblicato anche sul sito internet di AIR CAMPANIA S.r.l.: www.aircampania.it, sezione "O.D.S."

Il Dirigente
 Personale e Relazioni Industriali
 Dott. Michele De Iasi




INDENNITA' RETRIBUZIONE FERIE

Premesso che

- la Corte di Giustizia Europea (sentenza Williams/British Airways -sentenza Robinson-Steele; sentenza Schultz/Hoff; altre) ha sancito il principio che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore ed in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e variabile devono essere considerate anche quelle indennità compensanti “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro ovvero di indennità correlate allo status personale o professionale del lavoratore escludendo tutti gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come per esempio le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, rimandando ai giudici nazionali la valutazione del nesso intrinseco che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore, tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”;
- le varie sentenze nazionali di ogni grado e giudizio hanno, in vario modo, confermato quanto sopra riportato;
- l' Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri 10 maggio 2022, all'art.4, sancisce, a partire dal 1° luglio 2022, l'introduzione di una “indennità retribuzione ferie” del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie che sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettive, nonché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.

In virtù di quanto sopra, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si dichiarano disponibili a ricercare un ragionevole punto d'incontro che possa sanare detta questione anche per gli anni precedenti al fine di poter soddisfare i lavoratori prima possibile ed evitare inutili contenziosi che porterebbero solo a lungaggini procedurali ed aggravio di spese legali, mentre un accordo.

Dopo ampia discussione, le parti concordano quanto segue:

1. Viene riconosciuta una “indennità retribuzione ferie” del valore di 8 (otto) euro giornalieri da corrispondere ai lavoratori aventi diritto di qualsiasi profilo professionale esclusivamente per il numero di giornate di ferie previste dal CCNL di categoria (25 o 26).

2. "l'indennità retribuzione ferie" verrà riconosciuta esclusivamente per i 5 anni pregressi e precisamente per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021.
3. Per l'anno 2022 il valore dell'indennità sarà quello riconosciuto dal rinnovo del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 10 maggio 2022 (€. 8,00).

Ai fini della validità del presente accordo ogni lavoratore interessato sarà tenuto a sottoscrivere individualmente idoneo verbale di conciliazione.

L'Azienda si impegna a procedere con idonea comunicazione per l'avvio della procedura e a mettere in pagamento quanto stabilito entro il mese di marzo 2023.